



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E  
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO  
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 06/06/2025*

*Numero Registro Dipartimento 974*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 8139 DEL 06/06/2025**

**Oggetto:** VOLTURA AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE EREDITARIA DELLA FARMACIA DEL DOTT. DOMENICO ANTONIO PUGLIESE - SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI ZACCANOPOLI (VV) – IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI FATTO DENOMINATA “FARMACIA DOTT. DOMENICO ANTONIO PUGLIESE – GESTIONE EREDITARIA”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- il R.D. 30 settembre 1938 n. 1706;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
- il DPCM n. 298/1994;
- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed

indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

**PREMESSO** che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** come evincesi dal certificato anagrafico di morte rilasciato in data 22 maggio 2025 dal Comune di Zungri (VV), conservato in atti, in data 18 maggio 2025 è deceduto in Catanzaro il dott. Pugliese Domenico Antonio, farmacista già titolare dell'omonima farmacia con esercizio nel Comune di Zaccanopoli (VV), Via Eugenio Montale n. 8, afferente la sede farmaceutica unica rurale e sussidiata della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune, gestita sotto forma di impresa individuale in virtù della D.G.R. n. 1021 del 31 marzo 1992;

- **CHE** come evincesi dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai coeredi del defunto farmacista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conservate in atti, l'eredità del *de cuius* si è devoluta per legge (successione legittima) non essendovi disposizioni testamentarie; le suddette dichiarazioni sostitutive attestano altresì che coeredi legittimi del defunto dott. Pugliese Domenico Antonio sono esclusivamente il coniuge sig.ra Vinci Giuseppa, ed i figli sig.ri Pugliese Agostino, Pugliese Elisa e Pugliese Giuseppe;

- **CHE** con istanza datata 22 maggio 2025 trasmessa a mezzo PEC di pari data, successivamente rettificata ed integrata con PEC del 23 maggio 2025 e del 26 maggio 2025, conservate in atti, i coeredi del *de cuius*, in qualità di eredi successibili a tenore di legge, per come risulta dalle sopracitate dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, hanno chiesto, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione alla gestione ereditaria della farmacia del defunto dott. Pugliese Domenico Antonio, sotto la direzione tecnica del coerede dott. Pugliese Agostino, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

- **CHE** con decreto dirigenziale n. 7705 del 27 maggio 2025 si è provveduto ad autorizzare, ai sensi di legge, i coeredi legittimi del defunto dott. Pugliese Domenico Antonio, e precisamente il coniuge sig.ra Vinci Giuseppa ed i figli sig.ri Pugliese Agostino, Pugliese Elisa e Pugliese Giuseppe, alla gestione in comunione ereditaria della sede farmaceutica sita nel Comune di Zaccanopoli (VV), alla Via Eugenio Montale n. 8, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica del coerede dott. Pugliese Agostino, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

- **CHE** con istanza trasmessa a mezzo PEC del 3 giugno 2025, conservata in atti, i coeredi del defunto dott. Pugliese Domenico Antonio, ad integrazione dell'istanza presentata in data 22 maggio 2025, hanno chiesto la voltura dell'autorizzazione rilasciata con il summenzionato decreto n. 7705 del 27 maggio 2025 in capo alla società di fatto denominata "*Farmacia Dott. Domenico Antonio Pugliese – Gestione Ereditaria*";

- **CHE** la gestione in via provvisoria della farmacia ha dato luogo ad una società di fatto, con oggetto commerciale, tra i coeredi legittimi, regolata dalle norme sulla società in nome collettivo irregolare, cui non è collegata la titolarità del diritto di esercizio della farmacia, già ascrivito al defunto dott. Pugliese Domenico Antonio e destinato a rimanere latente per la durata della gestione in via provvisoria medesima;

- **CHE** la società di fatto costituita tra i coeredi legittimi del *de cuius* per fatti concludenti è stata dichiarata al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate in data 26 maggio 2025 come avente la ragione sociale "*Farmacia Dott. Domenico Antonio Pugliese – Gestione Ereditaria* " e ad essa è stata attribuita la partita IVA 04016260798;

**DATO ATTO CHE:**

- non è ancora decorso il termine massimo per la gestione in via provvisoria della farmacia, consistente - ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e dell'art. 7, decimo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 362 - in sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione in morte del dott. Pugliese Domenico Antonio;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia del defunto dott. Pugliese Domenico Antonio, con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è stata affidata al coerede dott. Pugliese Agostino, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

## **RICHIAMATI:**

- l'art. 456 Cod. Civ. che dispone: <<La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto>>;

- il comma 12 dell'art. 12 della legge n. 475/1968, che recita: <<Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trasferimento della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore>>;

- il comma 9 dell'art. 7 della Legge n. 362/1991, così per come modificato dal comma 11 dell'art. 11 della Legge n. 27/2012, che espressamente recita: <<A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione>>;

- il comma 10 dell'art. 7 della legge 362/1991 che dispone: <<Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475>>;

- il comma 11 dell'art. 7 della legge 362/1991, che dispone: <<Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4>>;

- l'art. 31, comma 1, del D. Lgs 31/10/1990 n. 346 e successiva modifica (art. 39 D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito in L. 24/11/2003 n. 326 confermata dall'art. 1, comma 78, L. 27/12/2006 n. 296) ai sensi del quale la dichiarazione di successione <<deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione>>;

**DATO ATTO CHE**, in forza della richiamata normativa, il periodo complessivo di gestione ereditaria della farmacia caduta in successione è pari a mesi diciotto (18), decorrenti dalla data di apertura della successione;

**CONSIDERATO CHE** la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

**DATO ATTO CHE** con nota PEC del 4 giugno 2025 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

**PRESO ATTO** del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con nota PEC prot. n. 402828 del 05/06/2025 e prot. 407941 del 06/06/2025, conservate in atti;

## **VISTI:**

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa ai coeredi interessati a mezzo PEC del 23 maggio 2025, conservata in atti;
- la comunicazione antimafia liberatoria Prot. n. PR\_VVUTG\_Ingresso\_0026886\_20250523 del 23 maggio 2025, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che a carico della sig.ra Vinci Giuseppa - socio della società di fatto denominata "Farmacia Dott. Domenico Antonio Pugliese – Gestione Ereditaria" - e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono, alla data di rilascio della comunicazione, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- la comunicazione antimafia liberatoria Prot. n. PR\_VVUTG\_Ingresso\_0026891\_20250523 del 23 maggio 2025, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che a carico del coerede sig. Pugliese Giuseppe - socio della società di fatto denominata "Farmacia Dott. Domenico Antonio Pugliese – Gestione Ereditaria" - e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono, alla data di rilascio della comunicazione, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Pugliese Agostino in qualità di direttore tecnico responsabile della conduzione tecnico professionale

della farmacia del defunto dott. Pugliese Domenico Antonio, con cui il medesimo ha dichiarato: 1) di aver conseguito la laurea in farmacia presso l'Università degli Studi di Messina in data 24 luglio 2012; 2) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista presso l'Università degli Studi di Messina nella sessione II dell'anno 2012; 3) di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia al n. 412; di essere in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12, della legge 2 aprile 1968, n. 475;

- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai coeredi legittimi del defunto dott. Pugliese Domenico Antonio, attestanti l'insussistenza di cause ostative all'acquisto della titolarità di farmacia e delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991 ed all'art. 13 della legge 475/1968;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai coeredi legittimi del defunto dott. Pugliese Domenico Antonio, attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai coeredi legittimi del defunto dott. Pugliese Domenico Antonio, attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

**FATTO SALVO** l'esito delle richieste di rilascio delle comunicazioni antimafia relative ai sig.ri Pugliese Agostino e Pugliese Elisa – soci della società di fatto "*Farmacia Dott. Domenico Antonio Pugliese – Gestione Ereditaria*", inserite nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ed individuate, rispettivamente, con Prot. n. PR\_VVUTG\_Ingresso\_0026887\_20250523 del 23/05/2025 e Prot. n. PR\_VVUTG\_Ingresso\_0026888\_20250523 del 23/05/2023;

**FATTO SALVO altresì** l'esito della richiesta di rilascio della comunicazione antimafia relativa alla società di fatto "*Farmacia Dott. Domenico Antonio Pugliese – Gestione Ereditaria*", inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ed individuata con Prot. n. PR\_VVUTG\_Ingresso\_0029325\_20250604 del 04/06/2025;

**RITENUTO** necessario procedere alla voltura dell'autorizzazione alla gestione provvisoria in comunione ereditaria della sede farmaceutica corrente nel Comune di Zaccanopoli (VV), alla Via Eugenio Montale n. 8, rilasciata con DDG n. 7705 del 27 maggio 2025, in capo alla società di fatto denominata "*Farmacia Dott. Domenico Antonio Pugliese – Gestione Ereditaria*" (partita IVA 04016260798, nelle more del rilascio del provvedimento definitivo di riconoscimento del trasferimento di titolarità della farmacia);

**FATTI SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**PRECISATO CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**1.DI VOLTURARE** l'autorizzazione alla gestione in comunione ereditaria della farmacia del defunto dott. Pugliese Domenico Antonio - sede farmaceutica del Comune di Zaccanopoli (VV) corrente alla Via Eugenio Montale n. 8 - già rilasciata in capo ai coeredi legittimi del *de cuius* con decreto dirigenziale n. 7705 del 27 maggio 2025 per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, in favore della società di fatto costituita tra i coeredi legittimi del *de cuius* per fatti concludenti e denominata "*Farmacia Dott. Domenico Antonio Pugliese – Gestione Ereditaria*" (partita IVA 04016260798), avente quali unici soci la sig.ra Vinci Giuseppa ed i sig.ri Pugliese Agostino, Pugliese Elisa e Pugliese Giuseppe, nelle more del rilascio del provvedimento regionale di riconoscimento del trasferimento di titolarità della farmacia, sotto la direzione tecnica del coerede dott. Pugliese Agostino, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

- 2. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;
- 3. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Zaccanopoli (VV), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia;
- 4. DI PRECISARE CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;
- 5. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 6. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**AMBROSIO OTELLO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**CALABRO' TOMMASO**

(con firma digitale)